

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2489 del 17/05/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. RADIS SRL CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI DISINFESTAZIONE, LAVORAZIONE E COMMERCIO LEGNAME IN COMUNE DI RAVENNA, VIA FAENTINA, N.280. CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE 2022-768 DEL 17/02/2022 E SMI LIMITATAMENTE ALLE PORTATE DI EMISSIONE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2648 del 17/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciassette MAGGIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **RADIS SRL** CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI DISINFESTAZIONE, LAVORAZIONE E COMMERCIO LEGNAME IN COMUNE DI RAVENNA, VIA FAENTINA, N.280. **CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE 2022-768 DEL 17/02/2022 E SMI LIMITATAMENTE ALLE PORTATE DI EMISSIONE.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2022-768 del 17/02/2022 a favore della Ditta Radis srl avente sede legale e attività di disinfestazione, lavorazione e commercio legname in Comune di Ravenna, Via Faentina, n.280, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia e acque reflue di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi), dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) e della comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA la successiva AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2022-1244 del 14/03/2022 a seguito di correzione per mero errore materiale relativamente al convogliamento e il trattamento degli sfati delle 3 autoclavi poste in area esterna in adiacenza al reparto falegnameria.

VISTA la comunicazione presentata dalla Ditta Radis srl in data 12/05/2022 e acquisita da questo Servizio ARPAE SAC con PG. 2022/79517 con la quale, a seguito di un errore dell'azienda stessa nella compilazione del quadro riassuntivo delle emissioni, si richiede la correzione delle portate di emissione afferenti ai punti di emissione autorizzati indicati con E1, E3,E4,E5;

DATO ATTO che, trattandosi di un mero errore materiale, non sussistono motivi ostativi per la correzione della Determina Dirigenziale n. 2022-768 del 17/02/2022 e smi;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna nel 2016 e annualmente rinnovata. In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 della suddetta *Convenzione*, sono state specificate le residue funzioni in materia ambientale attribuite alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 che vengono esercitate tramite Arpae SAC (tra cui l'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e smi)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ DPR 19 ottobre 2011, n. 227 recante disposizioni in materia di scarichi di acque reflue;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✓ DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA CORREZIONE, per mero errore materiale, della Determina Dirigenziale adottata da ARPAE SAC n.2022-768 del 17/02/2022 e s.m.i** a favore della Ditta **Radis srl** (C.F./P.IVA 02141460390), avente sede legale e attività di disinfestazione, lavorazione e commercio legname in Comune di Ravenna, Via Faentina, n. 280, **limitatamente alle portate delle emissioni E1,E3,E4,E5**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che con la presente AUA viene corretto e sostituito il solo Allegato A) – emissioni in atmosfera;**
3. **DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, le restanti condizioni e prescrizioni contenute nell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2022-768 del 17/02/2022 e s.m.i, non oggetto della presente.**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di, cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4. La presente Determina di correzione deve essere tenuta allegata all'AUA di cui alla Determina Dirigenziale n.2022/768 e s.m.i, a disposizione degli organi di controllo.
5. **DI DARE ATTO che l'AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna;
6. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Ditta Radis srl, al Servizio Territoriale ARPAE, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al Consorzio di Bonifica per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA (art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- L'azienda Radis srl svolge attività di lavorazione legno e produzione di ghiaccio secco per trattamenti antitarlo e disinfestazione nel sito di Via Faentina, n.280/282 in Comune di Ravenna.

Per quanto attiene la lavorazione del legno i seguenti macchinari risultano collocati nel reparto falegnameria e sono posti sotto aspirazione:

- Scorniciatrice
- Pantografo
- Toupie
- Sega radiale
- Sega circolare
- Pialla a filo
- Listellatrice
- Pialla a spessore
- Carteggiatrice
- Sega a nastro

Le emissioni che ne derivano sono convogliate al punto di **Emissione E1 - Reparto Falegnameria** avente Portata massima pari a 12.000 Nmc/h. Su tale emissione è prevista la installazione di un filtro a maniche a scuotimento meccanico; la grammatura del tessuto (400 g/mq) e la velocità di filtrazione (< 0.02 m/s) sono conformi con le vigenti norme tecniche. Oltre all'emissione convogliata sopra descritta sono presenti anche n.2 aspiratori mobili a singola manica non convogliati. I quantitativi di legno lavorato (prevalentemente pino) sono pari a 2.000 t/anno. L'emissione è attiva per 8 h/giorno, 220 giorni /anno ed ha altezza dal suolo pari a 9 metri.

In area esterna posta in adiacenza al reparto falegnameria sono presenti **n.3 autoclavi** (mod. ISVE 13 MT) a servizio dei trattamenti di impregnazione (vuoto-pressione a liquido) con capacità complessiva pari a 10 mc di legno per ciclo (7.000 t/anno di legno trattato). Il consumo di prodotti per impregnazione è stimato in circa 31,5 t/anno (30 t/anno Korasit KS2; 1,5 t/anno Impralit BKD) che l'azienda dichiara essere tra quelli a minor impatto ambientale al momento disponibili sul mercato. Le emissioni delle autoclavi, che si generano durante i cicli vuoto-pressione ed in fase di apertura portelli a fine ciclo, si configurano quali **emissioni diffuse**. L'azienda evidenzia la loro scarsa rilevanza dal punto di vista ambientale, ciò anche alla luce del fatto che l'ultima fase della lavorazione prevede un ciclo di vuoto finalizzato alla fissazione dei principi attivi ed allo sgocciolamento dei materiali trattati.

Nelle integrazioni pervenute si evidenzia che, al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni generate durante il ciclo, gli sfiati di processo verrebbero convogliati sul fondo della vasca contenente la soluzione impregnante così da farli gorgogliare all'interno del liquido di processo.

In proposito si rileva che le BAT per il processo in questione prevedono che l'aria estratta dalle autoclavi (ossia dal punto di scarico della pompa da vuoto) sia soggetta a trattamento (ad esempio in un separatore liquido-vapore).

Emissione E2 - Produzione ghiaccio secco (Portata massima di emissione pari a 7.000 Nmc/h. Il ghiaccio secco, che sarà successivamente impiegato nei trattamenti antiparassitari di cereali e nei trattamenti antitarlo, viene prodotto mediante apposito macchinario a partire da bombole di anidride carbonica liquida. Le mattonelle o i pellets di ghiaccio secco vengono poi manualmente posti all'interno di contenitori frigoriferi deputati al trasporto. L'anidride carbonica che si genera dal processo viene captata e convogliata in atmosfera mediante l'emissione E2. Detta emissione, la cui temperatura è -20 °C, non è dotata di sistemi di abbattimento, è attiva per 8 h/giorno ed ha altezza dal suolo pari a 14 metri.

Emissione E3 - Celle fumigazione 3 e 4, emissione E4 - Cella fumigazione 1 ed emissione E5 - Cella fumigazione 2 (aventi una Portata massima pari a 2500 Nmc/h ciascuna). Dette emissioni derivano dal trattamento di fumigazione di manufatti lignei in n.4 celle di fumigazione ad anidride carbonica. Dopo l'introduzione dei manufatti e del ghiaccio secco la cella di fumigazione viene posta in vuoto per tempo necessario al trattamento quindi ripristinata la pressione atmosferica ed estratto il manufatto. Le emissioni sono costituite da aria ed anidride carbonica e non sono dotate di sistemi di abbattimento. Per quanto concerne la durata di funzionamento sono stimate 2 h/settimana per l'emissione E3, 4 h/settimana per l'emissione E4 e 2 h/settimana per l'emissione E5; l'altezza dei punti di emissione è pari a 14 metri e la temperatura, ambiente.

L'azienda è inoltre dotata di una **saldatrice portatile** per piccole operazioni di manutenzione su componenti che vengono dichiarati essere unicamente in ferro. Al fine di poter operare nei vari reparti l'azienda sottolinea l'impossibilità di dotarsi di impianto di captazione fisso e si doterà di un **aspiratore mobile deputato alla captazione dei fumi di saldatura**. Secondo quanto dichiarato non sono presenti attrezzature che prevedano l'impiego di olio emulsionabile.

Per quanto attiene la commercializzazione dei pellets di legno l'azienda dichiara di operare esclusivamente quale rivenditore e che non effettua produzione né operazioni di insacco. Relativamente al deposito di antiparassitari liquidi viene dichiarato che questi ultimi vengono conservati in confezioni chiuse ed utilizzati esclusivamente presso le committenze esterne. Con riguardo al deposito di formulati a base di fosforo di magnesio e di alluminio (fosfina) si evidenzia che questi vengono conservati in confezioni chiuse ed utilizzati per operazioni di disinfestazione di cereali che viene svolta esclusivamente presso committenze esterne.

In azienda è altresì presente un magazzino utilizzato per il deposito temporaneo di rifiuti e materie prime secondarie, qui oltre a confezioni vuote di principi attivi impiegati nelle lavorazioni, vengono stoccati anche i residui polverulenti dell'attività di disinfestazione con fosfina che vengono riportati in azienda una volta esaurito completamente il principio attivo. L'azienda dichiara di aver adottato una procedura diversa che prevede l'allungamento dei tempi di trattamento presso le committenze (15 giorni) in modo che il recupero dei residui polverulenti avvenga solo quando i formulati abbiano completamente esaurito i loro effetti e, pertanto, in sede giungono solo formulati completamente esauriti. Allo smaltimento si provvede a mezzo di ditta specializzata con cadenza almeno mensile.

Con riferimento alle sostanze pericolose di cui all'art. 271 comma 7 bis D.Lgs. 152/06 ed alla Determinazione Regionale E.R. n.14471 del 30/07/2021, l'azienda indica la presenza di un'unica sostanza che risponde ai criteri di pericolosità di cui sopra, la fosfina, utilizzata per la disinfestazione per fumigazione dei prodotti agricoli essiccati (frutta secca, cereali, thé, caffè, camomilla, tabacco ecc.). Tale sostanza non è comunque impiegata nel ciclo produttivo dello stabilimento oggetto della presente istanza e che non si originano emissioni di fosfina in sito poiché l'attività di fumigazione di prodotti agricoli mediante fosfina è svolta unicamente presso committenze esterne. La Ditta dichiara altresì che non risulta al momento possibile sostituire completamente il prodotto in esame (benché negli ultimi anni si sia cercato di limitarne l'uso a favore di trattamenti con ghiaccio secco, richiesti dalle filiere di prodotti biologici). In considerazione del fatto che il sito di Via Faentina n.280 funge in ogni caso da magazzino sia per i formulati che per i residui derivanti dai trattamenti di disinfestazione, l'azienda evidenzia di aver provveduto, quale ulteriore misura di prevenzione e per limitare comunque al minimo l'accumulo di questi residui polverulenti, a stipulare un apposito contratto con azienda specializzata che prevede il ritiro di questi rifiuti con cadenza almeno mensile.

In merito a quanto dichiarato riguardo all'impiego di sostanze pericolose, si evidenzia che i formulati utilizzati nelle autoclavi per l'impregnazione del legno rientrano tra le sostanze di cui alla Tabella 1 del DM n.95 del 15 aprile 2019 richiamata dalla Determinazione della RER n.14471 del 30/07/2021, con consumi superiori alle soglie ivi previste; nello specifico, il Korasit KS2 (H302, H312) con un consumo di 30 t/anno (10 t/anno), mentre l'Impralit BKD (H400) il cui consumo pari a 1,5 t/anno; entrambi risultano notevolmente superiori ai valore di soglia (10 t/anno e 100 Kg/anno).

Limiti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE SU MACCHINE TAGLIO LEGNO – F.M.

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – ASPIRAZIONE MACCHINA PRODUZIONE GHIACCIO SECCO

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	8	h/g
Temperatura	-20	°C

PUNTO DI EMISSIONE E3 - SFIATO CELLE FUMIGAZIONE 3 E 4 –

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	2	h/settimana
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE E4 - SFIATO CELLA FUMIGAZIONE 1 –

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	4	h/settimana
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE E5 - SFIATO CELLA FUMIGAZIONE 2 –

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	2	h/settimana
Temperatura	Ambiente	°C

Prescrizioni

1. Per tutti i punti di emissione sopra indicati, la Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli analitici previsti dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni per un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e ARPAE Servizio Territoriale competente. Si indica altresì che per le emissioni da E2 a E5, deve essere effettuata solo la misurazione della portata.
2. Rispetto all'impiego di sostanze pericolose in quantitativi superiori alle soglie indicate nella Determina della RER n.14471 del 30/07/2021, si richiede alla Ditta di presentare un progetto, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della presente AUA, che preveda il convogliamento e il trattamento degli sfiati delle 3 autoclavi poste in area esterna in adiacenza al reparto falegnameria.
3. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853	Determinazione delle emissioni di amianto

UNI ISO 10397	
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide

UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

4. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
5. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
6. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime degli impianti il **30/06/2022**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
7. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza almeno annuale** per il punto di emissione indicato con **E1**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - **gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da effettuare sul sistema di abbattimento installato, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie dello stesso;**
 - **le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici, ad uso civile. Tale annotazione può essere effettuata sul Libretto d'Impianto.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.